



*La Quiete*  
*Azienda Pubblica di Servizi alla Persona*

## **CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI BAR INTERNO**

### **ART. 1) - DEFINIZIONI**

Nel presente capitolato i termini sotto indicati saranno utilizzati nelle accezioni qui descritte:  
Azienda, Ente, Amministrazione: La Quiete;  
Gestore: il soggetto Aggiudicatario dell'appalto.

### **ART. 2) – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione bevande ed alimenti, vendita e distribuzione di quotidiani, periodici, schede/ricariche telefoniche.

### **ART. 3) – FINALITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio, non ha come unico scopo la somministrazione agli ospiti, ai visitatori e al personale dell'Azienda, di bevande, generi alimentari, quotidiani e periodici, schede telefoniche, ma ha anche una funzione di aggregazione, di svago, di occupazione del tempo libero degli ospiti.

Il servizio, inoltre, è teso a facilitare l'acquisto e dunque la fruizione dei generi summenzionati, non solo nei locali messi all'uso a disposizione dall'Ente, ma anche nei reparti stessi.

Nell'ambito dei summenzionati fini il Gestore potrà in ogni tempo effettuare proposte migliorative.

### **ART. 4) – SERVIZIO IN REPARTO**

Il servizio ai reparti per la consegna di bevande, bibite, acqua minerale, succhi di frutta, confezioni di biscotti, merendine, giornali, schede telefoniche, ecc. potrà essere effettuato sia con apposito carrello da far transitare la mattina, in orario da concordare con l'Ente, sia attraverso prenotazione anticipata o telefonica da effettuarsi entro le ore 8.30.

### **ART. 5) – SERVIZIO DI VENDITA E DISTRIBUZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI E SCHEDE/RICARICHE TELEFONICHE**

Il gestore del servizio, in accordo con le direttive impartite dall'Azienda, provvederà alla vendita e alla distribuzione in qualità di preposto, nei locali del bar e nei reparti, di giornali quotidiani e periodici.

A tal fine il gestore dovrà munirsi, a suo carico e spesa, delle autorizzazioni prescritte dalla legge in materia di commercio al minuto.

Dovrà essere garantita la vendita e la distribuzione di almeno tre giornali quotidiani (due a tiratura locale ed uno a tiratura nazionale) da individuarsi di comune accordo con l'Amministrazione. Una copia dei due principali quotidiani locali e di un quotidiano economico saranno giornalmente riservata a titolo gratuito all'Azienda.

E' vietata la vendita materiale a contenuto pornografico.

Il servizio si pone lo scopo di agevolare i destinatari non autosufficienti e/o con deficit di tipo motorio nei contatti con il mondo esterno, di cui il quotidiano e il settimanale costituiscono un ottimo tramite culturale. Il servizio dovrà pertanto assumere connotazioni tali da soddisfare tali obiettivi.

L'Azienda si riserva la facoltà di esercitare in ogni momento i controlli del caso e di fornire le indicazioni che riterrà, a suo insindacabile giudizio, più utili per un migliore espletamento del servizio.

Il gestore provvederà, inoltre, alla vendita e alla distribuzione, nei locali del bar e nei reparti, di schede e ricariche telefoniche.

#### **ART. 6) – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio deve essere organizzato in maniera tale da garantire la maggiore continuità possibile, avuto riguardo al numero di addetti, all'orario, e ai giorni di apertura, ai turni di riposo infrasettimanali e alle ferie annuali, nel rispetto delle norme previste in materia di lavoro dipendente e di esercizio di attività commerciali.

Dovrà essere garantito il seguente orario di servizio:

dalle ore 7.30 alle 19.00 nei giorni feriali

dalle 7.30 alle 13.00 nei giorni festivi.

L'Azienda potrà anche, a suo insindacabile giudizio, accordare varianti di orario richieste dal gestore, compresa l'eventuale chiusura settimanale per turno di riposo.

L'Azienda potrà altresì disporre in qualunque momento la chiusura del bar interno per motivi che, a suo insindacabile giudizio, possano ledere i suoi interessi ovvero per motivi di ordine igienico-sanitario, per motivi legati alla condotta immorale e disdicevole nell'esecuzione del servizio e per motivi di pubblica incolumità legati all'esecuzione negli edifici attigui o nello stesso edificio in cui è ubicato il bar, di interventi di ristrutturazione e di necessaria manutenzione, senza che il gestore possa pretendere indennizzo di sorta.

Ai servizi erogati ai tavoli e a quelli erogati nei reparti, non dovrà essere applicata alcuna maggiorazione sul prezzo di vendita.

Il gestore si impegna ad assicurare ed a garantire i servizi di cui al presente capitolato, nei modi e nei tempi previsti nel contratto e dal capitolato stesso, anche in presenza di agitazioni sindacali, di vertenze aziendali, di scioperi di fornitori o trasportatori, ecc.

#### **ART. 7) – PRESCRIZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Al gestore i locali vengono consegnati completi di arredi, attrezzature e suppellettili tutti funzionanti ed in perfetto stato di conservazione e con pareti tinteggiate a nuovo.

Il gestore è obbligato:

1. a servirsi dei locali e dei beni a lui affidati con la *diligenza del buon padre di famiglia* ed in ogni caso con la massima cura possibile;
2. a provvedere, a propria cura ed onere, alle manutenzioni straordinarie delle attrezzature, esclusi gli impianti, qualora queste siano dovute a cattivo uso e/o imperizia e/o inottemperanza di quanto previsto nel sub 1. del presente articolo, nonché quelle dovute ad un uso non conforme a quanto previsto dal presente capitolato;
3. a provvedere alla manutenzione ordinaria delle attrezzature (frighi, lavastoviglie, piastre, ecc.);
4. a provvedere, a propria cura ed onere all'acquisto di quanto necessario all'esecuzione del servizio (tazzine, bicchieri, piatti, ecc.), alla sostituzione delle suppellettili deteriorate, distrutte o rese inadatte all'uso;
5. a provvedere, a propria cura ed onere, alla scrupolosa pulizia, sanificazione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature allo scopo di assicurare condizioni igieniche ottimali.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali come pure quella straordinaria dei mobili ed attrezzature e la loro sostituzione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, sarà a carico dell'Azienda.

Non è in ogni caso consentito al gestore avvalersi per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2 di persone che con l'Ente abbiano rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o siano Ospiti dell'Ente.

Rimane inteso che il gestore dovrà essere in possesso, all'atto dell'assunzione del servizio e per tutta la durata della sua gestione, dei requisiti previsti dalla legge per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in oggetto; lo stesso dicasi per tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, del medesimo.

Il gestore ed i suoi collaboratori, inoltre, non dovranno assolutamente ingerirsi nell'attività di gestione dell'Ente ed, in generale, in ogni questione inerente lo svolgimento, da parte degli organi istituzionali, di attività diverse da quelle di cui all'art. 2.

## **ART. 8) – REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

A perequazione degli interventi presentati e punteggiati in sede di offerta e per consentire una corretta remunerazione al soggetto gestore, l'Azienda corrisponderà un importo mensile per la gestione del servizio pari ad € 1.200,00 (milleduecento/00 - iva esclusa).

Al fine di una corretta valutazione si segnala che nei locali dell'Azienda sono installati due distributori automatici che erogano bevande calde e fredde e piccoli snack.

## **ART. 9) – ONERI A CARICO DELL'AZIENDA**

I costi relativi alle utenze (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento/raffrescamento e telefono) e alla tariffa di igiene ambientale sono a carico dell'Azienda.

## **ART. 10) - GENERI SOMMINISTRABILI**

Lo specifico assortimento dei generi somministrati dovrà ottenere l'approvazione dell'Azienda per quanto attiene alla natura, al tipo, alla qualità e al prezzo dei singoli articoli.

L'Azienda si riserva il diritto di disporre, a suo insindacabile giudizio, la sospensione della vendita di uno o più generi senza che il gestore possa pretendere indennizzo di sorta.

Gli eventuali generi e servizi che venissero richiesti dall'Azienda per le sue necessità saranno fatturati con uno sconto del 10%, pari al presunto utile netto.

La Direzione Sanitaria dell'Azienda potrà eventualmente disporre il divieto di distribuzione di alcolici ad alcuni ospiti degenti presso la struttura.

## **ART. 11) – DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà la durata complessiva di anni uno (1) con inizio dall'effettiva presa in consegna dei locali ed impianti da parte del gestore, data che sarà concordata tra le parti e indicata nel contratto d'appalto.

Il primo trimestre costituirà periodo di prova, insindacabilmente valutato dall'Ente.

L'eventuale esito negativo della prova sarà comunicato mediante lettera raccomandata entro 30 giorni dal compimento del trimestre. A seguito di tale comunicazione il contratto deve intendersi risolto a tutti gli effetti a decorrere dalla data di scadenza del primo trimestre, senza che il gestore possa vantare alcun compenso, indennizzo e/o diritto di sorta, salvo quelli spettanti per il servizio effettivamente svolto.

Dalla scadenza del termine, o dalla risoluzione del contratto, permane in capo al gestore per i successivi 90 giorni l'obbligo di proseguire il servizio in corso, qualora richiesto dall'Ente.

## **ART. 12) – CESSIONE DEL CONTRATTO (da parte della Ditta)**

Il contratto di appalto non può essere oggetto da parte del gestore, in alcun caso e a nessun titolo, di cessione, sia parziale che totale.

Nel caso la cessione avesse comunque luogo essa resterà priva di effetto alcuno per l'Ente, e costituirà comunque causa di risoluzione, con obbligo a carico del gestore di risarcire il danno causato all'Ente.

## **ART. 13) – CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

Al termine della gestione, l'Aggiudicatario dovrà riconsegnare quanto affidatogli in perfetto stato di efficienza e manutenzione, ivi inclusa la tinteggiatura dei locali, nello stesso grado in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

## **ART. 14) – DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia degli obblighi contrattuali assunti il gestore Aggiudicatario costituirà deposito cauzionale di € 1.500 (millecinquecento/00). Esso potrà essere costituito in contanti, titoli di Stato o mediante fidejussione bancaria od assicurativa valida fino alla scadenza contrattuale e dovrà essere versato prima dell'inizio del servizio.

#### **ART. 15) – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE PRESCRIZIONI**

Il gestore sarà tenuto alla piena ed integrale osservanza di tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza sul lavoro di cui al d. lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e delle leggi e regolamenti comunque connessi all'espletamento del servizio.

Il gestore è altresì tenuto, senza che ciò dia luogo a compensi e/o rimborsi e/o indennizzi di sorta, ad un immediato e puntuale adeguamento alle normative di settore (leggi, regolamenti e prescrizioni) mutate in corso di gestione.

Per l'inottemperanza, la non corretta osservanza o il ritardo il gestore sarà ritenuto unico responsabile.

#### **ART. 16) – SPESE DI GARA, CONTRATTO**

Saranno a carico del gestore Aggiudicatario, le eventuali spese sostenute dall'Azienda per la presente gara, nonché tutte le spese di contratto, bollo, registrazione.

#### **ART. 17) – DANNI A PERSONE E COSE**

Il gestore sarà responsabile di ogni danno che derivasse all'Azienda e ai terzi a causa dell'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

#### **ART. 18) – COPERTURA ASSICURATIVA**

Sarà a carico del gestore Aggiudicatario la responsabilità civile verso terzi derivante dalle attività relative alla preparazione, alla distribuzione e alla somministrazione degli alimenti, restando esclusa ogni responsabilità dell'Azienda al riguardo.

Il gestore Aggiudicatario dovrà essere munito a tal fine di adeguata polizza assicurativa da depositare all'atto della stipula del contratto nonché esibire in copia le relative quietanze, su richiesta dell'Ente.

#### **ART. 19) – VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Azienda si riserva la facoltà di vigilare e controllare in ogni momento l'attività del gestore onde accertare il rispetto di tutte le norme del presente capitolato, con particolare riferimento all'igiene e alla pubblica moralità e a quanto prescritto all'art. 4 (servizio in reparto).

#### **ART. 20) – PENALITA'**

Al gestore che, pur avendo ricevuto richiamo scritto ad opera dell'Amministrazione, continui a tenere un comportamento in violazione di una norma del presente capitolato, sarà applicata una penale da € 50,00 a € 500,00, proporzionata alla gravità dell'infrazione, che verrà trattenuta sul successivo importo mensile, di cui all'art. 8, posto in liquidazione .

Nel caso di reiterate violazioni della medesima fattispecie i limiti minimi e massimi di cui al precedente comma si intendono raddoppiati.

#### **ART. 21) – ABUSI E/O DEFICIENZE DELL'APPALTATORE**

Verificandosi abusi e/o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda avrà la facoltà di fare eseguire d'ufficio nel modo ravvisato più opportuno, a spese dell'aggiudicatario, quanto necessario al regolare andamento del servizio, qualora lo stesso, appositamente diffidato, non ottemperasse tempestivamente agli obblighi assunti.

#### **ART. 22) – CASI DI RISOLUZIONE**

L'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto e provvedere direttamente od in altra forma al servizio, a spese del Gestore, incamerando quale penale la cauzione definitiva, nei seguenti casi:

- 1) Reiterate e gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale dell'Ente;
- 2) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione totale o parziale del servizio affidato.

**ART. 23) – FALLIMENTO**

L'Appalto si intenderà revocato immediatamente nel caso di fallimento del gestore Aggiudicatario.

**ART. 24) – DISDETTA ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Qualora il gestore dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'Azienda, questi potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sul deposito definitivo.

Al gestore, verificandosi il caso di cui al comma precedente, saranno altresì addebitate le eventuali ulteriori spese derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio, sino alla scadenza naturale del contratto.

**ART. 25) – DOMICILIO LEGALE**

Ad ogni effetto di legge che possa discendere dal presente capitolato, il gestore elegge domicilio presso la sede legale dell'Azienda in Udine, Via S. Agostino n. 7.

**ART. 26) – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Se nel corso del periodo contrattuale intervenissero nuove o diverse esigenze, ovvero si rendessero opportune modifiche ad alcune modalità di espletamento del servizio, l'Azienda si riserva la facoltà di chiedere le occorrenti variazioni.

**ART. 27) – FORO COMPETENTE**

Per le controversie inerenti l'esecuzione e/o l'interpretazione del contratto d'appalto che trovino fondamento in norme di legge e per le quali non sia stata trovata una amichevole composizione, sarà competente il Foro di Udine.